

### Questione pregiudiziale

Se gli articoli 43, 49 e 56 ss. del TCE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in materia di giochi d'azzardo che, ai fini della indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni così come previsto dall'art. [10, comma] 9-octies della legge 26.4.2012 n. 44, contempli cause di esclusione dalla procedura selettiva per difetto del requisito della capacità economico-finanziaria del contraente, senza prevedere, ai fini della relativa dimostrazione, idonei criteri alternativi rispetto al prescritto requisito della presentazione di due differenti attestazioni rilasciate da due diversi istituti di credito, allorquando le attestazioni provengano da un solo soggetto.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italia) il 17 agosto 2015 — Associazione Italia Nostra Onlus/Comune di Venezia e a.

(Causa C-444/15)

(2015/C 381/17)

*Lingua processuale: l'italiano*

### Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

### Parti nella causa principale

*Ricorrente:* Associazione Italia Nostra Onlus

*Resistenti:* Comune di Venezia, Ministero per i beni e le attività culturali, Regione del Veneto, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa Capitaneria di Porto di Venezia, Agenzia del Demanio

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se il paragrafo 3, dell'art. 3, della direttiva 2001/42/CE <sup>(1)</sup> nella parte in cui si riferisce anche alla fattispecie contemplata dal paragrafo 2, lett. b) del medesimo articolo, sia valido, alla luce delle norme in materia ambientale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali, nella parte in cui sottrae da una sottoposizione sistematica di valutazione ambientale strategica piani e programmi per i quali sia stata ritenuta necessaria una valutazione di incidenza ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE <sup>(2)</sup>;
- 2) in caso di affermazione della validità della norma citata, se i paragrafi 2 e 3 dell'art. 3 della direttiva 2001/42/CE, letti alla luce del decimo «considerando» della medesima direttiva, per il quale «tutti i piani e i programmi per i quali è stata prescritta la valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente e dovrebbero di norma essere oggetto di una valutazione ambientale sistematica» vanno interpretati nel senso che ostano ad una normativa, come quella nazionale che, per definire la nozione di «piccole aree a livello locale» di cui all'art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, fa riferimento a dati meramente quantitativi;

- 3) in caso di esito negativo della questione precedente, se i paragrafi 2 e 3 dell'art. 3, della direttiva 2001/42/CE, letti alla luce del decimo «considerando» della medesima direttiva, per il quale «tutti i piani e i programmi per i quali è stata prescritta la valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente e dovrebbero di norma essere oggetto di una valutazione ambientale sistematica», vanno interpretati nel senso che ostano ad una normativa, quale quella nazionale, che sottrae dall'assoggettamento automatico ed obbligatorio della procedura di valutazione ambientale strategica tutti i progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici fino ai 40 ettari, ovvero i progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici fino a 10 ettari, nonostante, in considerazione dei possibili effetti sui siti, sia già stata ritenuta per essi necessaria una valutazione di incidenza ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30).

<sup>(2)</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság  
(Ungheria) il 18 agosto 2015 — Signum Alfa Sped Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és  
Vám Főigazgatóság**

**(Causa C-446/15)**

(2015/C 381/18)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Giudice del rinvio**

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

**Parti**

*Ricorrente:* Signum Alfa Sped Kft.

*Convenuta:* Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se le disposizioni della direttiva 2006/112<sup>(1)</sup> relative alla detrazione dell'IVA debbano essere interpretate nel senso che l'autorità tributaria può esigere in maniera generale dal soggetto passivo che intenda esercitare il suo diritto alla detrazione dell'IVA, che egli accerti, affinché detta autorità non qualifichi l'operazione economica come fittizia, se l'emittente della fattura relativa ai servizi, per i quali il soggetto passivo intende esercitare il diritto a detrazione, disponga dei mezzi personali e materiali necessari per prestare il servizio in questione, sia al momento di tale prestazione che al momento degli accertamenti, e se abbia adempiuto i propri obblighi di dichiarazione e pagamento dell'IVA, oppure disponga, oltre che della fattura, di altri documenti relativi all'operazione economica esenti da vizi di forma; se si possa esigere che l'emittente della fattura eserciti la sua attività economica senza alcuna irregolarità, non solo al momento dell'operazione su cui si basa il diritto alla detrazione dell'IVA, ma anche al momento dell'accertamento tributario.